

1110090 "Fondo di Riserva per la definizione delle partite pregresse";

- di incaricare il Dirigente del Servizio Rischio Industriale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario 2014, i relativi provvedimenti di impegno e di liquidazione della spesa, la cui autorizzazione rinviene dalla D.G.R. n°76 del 04.02.2014;
- di trasmettere, a cura del Servizio Rischio Industriale, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 42, comma 7 della Legge regionale n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1113

Reg. (UE) n. 1308/2013 - D.M. 23 gennaio 2006 "Programma finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura" - Approvazione programma regionale triennio 2014-2016.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, **dott. Fabrizio Nardoni**, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario responsabile della P.O. *Produzioni zootecniche*, confermata dal Dirigente dell'Ufficio *Produzioni Animali* e dal Dirigente del Servizio *Agricoltura*, riferisce:

Visto il Reg. (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1234/2007 del consiglio, in particolare l'art. 230, c. 2, che introduce le

Tavole di concordanza con il reg. 1234/2007, in virtù delle quali gli articoli 105 e 106 del reg. 1234/2007 sono stati sostituiti dagli articoli 55 e 215;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2013) 5126 del 12 agosto 2013, relativa all'approvazione del programma italiano per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, per il triennio 2014-2016, con la quale è stato fissato il massimale del contributo UE;

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 agosto 2013, afferente la ripartizione dei finanziamenti UE alle regioni italiane per il miglioramento dei prodotti dell'apicoltura, che concede per l'esercizio 2013/2014 alla Regione Puglia il contributo di 87.495,00 €; di cui il 50% a carico del FEAGA e la restante parte a carico dello Stato Italiano;

Vista che, come previsto dal D.M. del 23 gennaio 2006, la contestuale erogazione del finanziamento comunitario e nazionale sarà effettuata dall'organismo pagatore (AGEA);

Vista la circolare dell'AGEA n. 19 del 18 aprile 2011;

Considerato che i fondi da utilizzare per l'attuazione delle Azioni previste dal programma apistico risultano a carico del FEAGA per il 50% e per il restante 50% a carico del Fondo di rotazione, di cui alla Legge n. 183/87 e che non è previsto né onere finanziario a carico della Regione Puglia né transito dei fondi comunitari e nazionali nel bilancio regionale;

Considerato che il Programma Apistico nazionale relativo al triennio 2014-2016 redatto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in conformità ai regolamenti comunitari di cui sopra e al D.M. del 23 gennaio 2006, comprende l'attuazione delle seguenti Azioni:

- Azione A - Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori, (5 sottoazioni);
- Azione B - Lotta alla Varroasi, (4 sottoazioni);
- Azione C - Razionalizzazione della transumanza, (2 sottoazioni);

- Azione D - Provvedimenti a sostegno dei laboratori analisi, (3 sottoazioni);
- Azione E - Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apistico comunitario;
- Azione F - Collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca.

Considerato che l'Ufficio Produzioni Animali, nell'ambito del Programma Apistico Nazionale, per il triennio 2014/2016, a seguito della concertazione con le Associazioni degli Apicoltori pugliesi, svoltasi in data 26/09/2013, ha individuato le linee di massima del programma operativo regionale per l'annualità 2013/2014;

Considerato che le iniziative regionali che si intendono realizzare nel triennio, in attuazione del Decreto 23 gennaio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e della normativa comunitaria di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013, conformemente al programma sopra menzionato, prevedono:

- l'esecuzione di corsi di aggiornamento e di formazione;
- la realizzazione di seminari, convegni e pubblicazioni su specifiche tematiche inerenti la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;
- l'attività di assistenza tecnica agli apicoltori sulle metodologie di lotta alla varroa ed alle patologie che affliggono gli allevamenti apistici, utilizzando strategie più razionali di lotta a basso impatto ambientale;
- il sostegno finanziario per l'acquisto, da parte degli apicoltori, di arnie e presidi sanitari;
- la tutela ed il ripopolamento del patrimonio apistico, attraverso l'acquisto di sciami, api regine e materiale necessario alla conduzione delle aziende apistiche da riproduzione;
- l'attività di sostegno ai laboratori di analisi;

Considerato che all'attuazione del Programma triennale si provvede attraverso stralci annuali riferiti alla durata temporale di ciascuna annualità, stabilita dal citato D.M. 23 gennaio 2006 e che con nota n. 82397 del 02/10/2013 indirizzata al Mi.P.A.A.F. è già stata avviata la realizzazione, per l'anno 2013/2014, del relativo programma regionale;

PROPONE

- a) Di approvare, in conformità al Programma Apistico nazionale, il Programma operativo della Regione Puglia per il triennio 2014-2016 allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) Di autorizzare il Dirigente del Servizio *Agricoltura - Ufficio Produzioni animali* a provvedere all'attuazione del Programma di cui sopra con piani operativi annuali, consentendo di integrare, per sopraggiunte ulteriori necessità, la prevista programmazione nel rispetto del Piano nazionale.

Copertura finanziaria ai sensi della l.r. n. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 comma 4, lettera K, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente del Servizio;

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore che qui si intende integralmente richiamata;
- di approvare, in conformità al Programma Apistico nazionale, il Programma operativo della Regione Puglia per il triennio 2014-2016 allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio *Agricoltura - Ufficio Produzioni animali* a provvedere all'attua-

zione del Programma di cui sopra con piani operativi annuali, consentendo di integrare, per sopraggiunte ulteriori necessità, la prevista programmazione nel rispetto del Piano nazionale;

- di incaricare il Segretariato della Giunta regionale ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lett. g) della L.r. n. 13/94;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Produzioni Animali ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Relazioni con il Pubblico c/o la Presidenza della Giunta regionale, per la pubblicazione sul sito www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato

Programma operativo Regione Puglia 2014/2016 "Miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura".

NORME GENERALI

Il presente Programma regionale è parte integrante del complessivo Programma Apistico nazionale relativo al triennio 2014-2016 redatto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, approvato dalla Commissione Europea. Di seguito sono indicate le linee programmatiche a cui devono attenersi i soggetti interessati agli aiuti, di cui al citato Reg. (UE) 1308/2013, previsti nel predetto Programma nazionale.

Nell'ambito del Programma operativo regionale 2014/2016 *per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura*, in esecuzione del Reg. (UE) 1308/2013, è vietato richiedere analogo, o altro contributo comunitario per spese previste e incluse nel programma regionale.

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare e presentare domanda, per le azioni previste dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 agosto 2013, gli apicoltori, gli imprenditori apistici e gli apicoltori professionisti, singoli, associati o riuniti in cooperativa, che risultano essere:

- In regola con la denuncia degli alveari prevista dalle norme sanitarie regionali;
- In possesso di un numero minimo di alveari censiti pari a 5;
- In possesso del fascicolo aziendale;
- In possesso della sede legale nella regione Puglia;
- In regola con le norme igienico-sanitarie previste per i locali di lavorazione dei prodotti delle api, oppure, che dimostrino di operare nelle modalità ed in ambienti in regola con le norme igienico-sanitarie vigenti, se appartenenti a terzi.

Le forme associative riguardano le Organizzazioni di produttori del settore apistico e le loro unioni; le Associazioni di apicoltori; le federazioni, le cooperative ed i consorzi di tutela del settore apistico: costituite da apicoltori e/o imprenditori apistici e/o apicoltori professionali. Le Associazioni che partecipano alle Azioni previste dal programma si impegnano a svolgere le attività nell'interesse degli apicoltori propri associati e non, rendendo accessibile e fruibile tutti i benefici derivanti dal programma regionale.

2. Presentazione delle domande

La presentazione delle domande annuali decorre dalla data di pubblicazione del bando annuale di attuazione del programma regionale, a partire dalla campagna apistica 2014/2015. Per l'annualità 2013/2014 valgono le procedure in corso.

La domanda di contributo va presentata alla Regione Puglia, Servizio Agricoltura, presso l'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, in relazione alla sede legale del richiedente.

Unitamente alla domanda vanno allegati i preventivi di spesa (minimo due) relativi ai beni/attrezzature/servizi da acquistare e le relazione di raffronto che giustificano la scelta effettuata. Ove non sia possibile disporre di due offerte di preventivo, il legale rappresentante predispone una dichiarazione nella quale si attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi.

3. Azioni ammesse a contributo

AZIONE A): Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori

Le attività di assistenza tecnica/sanitaria e di formazione degli apicoltori rappresentano gli strumenti essenziali per lo sviluppo del comparto apistico e per il miglioramento degli allevamenti e delle relative produzioni.

L'azione è rivolta a tutti gli operatori apistici ed ha lo scopo di formare ed informare gli apicoltori ed i tecnici che operano nel settore. Pertanto, essa prevede:

- A.1.1** Corsi di aggiornamento e formazione rivolti ai dipendenti di enti pubblici;
- A.1.2** Corsi di aggiornamento e formazione rivolti ai privati;
- A.2.** Seminari e convegni tematici;
- A.3.** Azioni di comunicazione;
- A.3.** Assistenza tecnica alle aziende.

Le attività afferenti l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi e dei seminari, sono affidate alle Associazioni Regionali dei Produttori del settore riconosciute, pertanto i contributi disponibili saranno fruibili in misura proporzionale al numero di arnie che ogni Associazione detiene tramite i rispettivi soci.

AZIONE B): Lotta alla varroasi

Al fine di prevenire, risanare e tutelare gli allevamenti apistici dalla *varroa* sono previste azioni appropriate rivolte all'acquisto di strutture idonee e di presidi sanitari. La situazione epidemiologica della *varroasi* nella regione impone l'adozione di tecniche e prodotti alternativi e preventivi, rispettosi dell'incolumità dei consumatori, delle popolazioni apistiche ed a basso impatto ambientale. Infatti, l'uso sistematico ed indiscriminato di taluni presidi sanitari, come gli antibiotici, comporta, oltre a resistenza del parassita, un inquinamento delle produzioni dell'alveare e il depauperamento di tutti quei microorganismi in equilibrio con l'ecosistema. Le azioni principali consentono:

- B.3.** Acquisto arnie con fondo a rete;
- B.4.** Acquisto degli idonei presidi sanitari:

L'acquisto di idonei presidi sanitari è affidato a enti o forme associate.

AZIONE E): Ripopolamento del patrimonio apistico

Il miglioramento del patrimonio apistico sul territorio regionale passa attraverso l'acquisizione di sciami ed api regine appartenenti a famiglie italiane provenienti da allevamenti certificati dal punto di vista sanitario e genealogico. Pertanto, è previsto l'acquisto di sciami ed api regine appartenenti alla razza *Apis Mellifera Ligustica*, provvisti di attestazione rilasciata dal CRA-Api di Bologna e relativa certificazione sanitaria.

- E.1.** Acquisto di sciami di api, api regine e materiale specifico per la conduzione degli allevamenti da riproduzione.

L'acquisto di sciami ed api regine appartenenti alla razza *Apis Mellifera Ligustica* sono affidate agli apicoltori e alle loro Associazioni Regionali.

4. Determinazione del costo totale annuo delle azioni

AZIONE A): Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori

Contributo pari al 90% della spesa ammessa per le azioni A3 e A4.

Contributo pari al 100% della spesa ammessa per le azioni A1.1 e 90% per le azioni A1.2.

Interventi ammessi:

- Organizzazione e partecipazione ai corsi di formazione ed ai corsi di aggiornamento;
- Organizzazione e partecipazione ai seminari ed ai convegni tematici;
- Materiale e sussidi didattici, abbonamenti riviste, ecc.;
- Interventi di assistenza e di informazione diretta alle aziende.

Spese ammissibili:

- Compensi e rimborsi per i docenti ed i relatori;
- Affitto di locali e di attrezzature necessarie allo svolgimento dei corsi e dei seminari e relative spese per i relatori;
- Spese sostenute per supporti didattici e informativi per i corsisti;
- Acquisto di abbonamenti riviste, sussidi informativi, ecc.;
- Spese sostenute per i tecnici del servizio di assistenza.

AZIONE B): Lotta alla varroasi

Contributo pari al 60% della spesa ammessa per acquisto arnie;

Contributo pari al 50% della spesa ammessa per acquisto presidi sanitari.

Interventi ammessi:

- Interventi di lotta sostenibile alla *varroa*;

Spese ammissibili:

- Acquisto arnie antivarroa con fondo a rete;
- Acquisto di idonei presidi sanitari per la lotta alla *varroa*;

AZIONE E): Ripopolamento del patrimonio apistico

Contributo pari al 60% della spesa ammessa

Interventi ammessi:

- Interventi di ripopolamento del patrimonio apistico regionale;

Spese ammissibili

- Acquisto di famiglie di api certificate ed api regine;

5. Modalità e termini di presentazione delle domande

I soggetti che intendono beneficiare dei contributi disponibili utilizzano il modello relativo alla domanda di premio scaricabile dal portale SIAN, all'interno della funzione "*Scarico moduli*", compilandola in modo leggibile ed a stampatello.

Le domande devono essere prodotte:

- a) in carta semplice;
- b) in unica copia;

- c) con firma del richiedente;
- d) complete della documentazione richiesta dal bando.

Gli interessati possono richiedere contemporaneamente più Azioni con una sola istanza.

Le domande devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno, salvo proroghe regolarmente pubblicate sul portale SIAN; per quelle inviate attraverso il servizio postale con raccomandata AR farà fede la data del timbro di spedizione.

6. Procedura di valutazione e approvazione delle domande: istruttoria di ricevibilità

Tutte le domande sono sottoposte alla verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura sono preposti alla verifica documentale ed alla ricevibilità, accertando per ciascuna domanda che sia:

- pervenuta entro i termini previsti;
- completa dei dati richiesti dal bando;
- completa della documentazione richiesta dal bando;
- firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., e corredata di fotocopia firmata del documento di identità, valido ai sensi di legge.

Entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle domande, ogni Ufficio Provinciale dell'Agricoltura trasmette le istanze ricevibili all'Ufficio Produzioni Animali.

Nel caso di irricevibilità della domanda l'Ufficio provvede ad informare l'istante dell'esito negativo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Procedura di valutazione e approvazione delle domande: istruttoria di ammissibilità

Nel caso in cui l'istanza è ricevibile, L'Ufficio Produzioni Animali provvede all'istruttoria tecnico amministrativa (esame di ammissibilità e verifica tecnica) entro 30 giorni dalla chiusura del controllo di ricevibilità, non prima del 30 maggio di ogni anno.

Il controllo di ammissibilità è finalizzato a verificare i requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti come indicato dalla normativa.

L'Ufficio, nel corso dell'istruttoria di ammissibilità può richiedere la rettifica dei soli errori e delle irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria. In questo caso sarà inviata al richiedente una richiesta di integrazioni da produrre inderogabilmente entro 15 giorni solari, dalla data di ricevimento della stessa.

Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste la domanda sarà archiviata d'Ufficio.

L'istruttoria si conclude con un verbale il cui esito è comunicato al richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Per tutto ciò che non è contenuto nel presente allegato si rimanda alla normativa vigente relativa al Reg. UE 1308/13, nonché alla circolare dell'AGEA n. 19 del 18 aprile 2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1114

Disposizioni in materia di trasferimento fuori regione di diritti di reimpianto originati da vigneti da vino estirpati in Puglia.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. Settore Vitivinicolo ed Enologico, Sig.ra Porzia Di Bari, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee, Dott. Domenico Campanile, e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, Dott. Giuseppe D'Onghia, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (O.C.M.), entrato in vigore il 21 luglio 1999 e applicabile dal 1° agosto 2000, sostituisce la precedente O.C.M. disciplinata dal Reg. (CEE) n. 822/87;

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, entrato in vigore il 17 giugno 2000, ha stabilito le modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 1493/99;

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 27 luglio 2000 ha emanato "Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", entrato in vigore il 9 agosto 2000. Detto decreto stabilisce che le Regioni fissano le procedure e gli adempimenti per l'attuazione della normativa di cui ai regolamenti citati in precedenza, in particolare per la gestione del potenziale produttivo viticolo;

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ha modificato il regime precedentemente in vigore nel settore vitivinicolo, istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed ha abrogato tale regolamento a partire dal 1° agosto 2008;

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del

Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) che all'art. 85 *septies* statuisce che il regime transitorio dei diritti di impianto *si applica fino al 31 dicembre 2015*;

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ha abrogato i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativo alla riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che

- all'art. 68 statuisce che *"i diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del Reg. (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 Dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1° gennaio 2016"*.

- all'art. 231, comma 2, statuisce che *"I programmi pluriennali adottati anteriormente al 1 gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del Reg. (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza"*;

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 26/09/2003 ha disciplinato le "Procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 ed ha revocato la D.G.R. n. 1934/00 e la D.G.R. n. 613/01". In particolare, con riguardo alla utilizzazione dei "diritti di reimpianto", la Giunta regionale ha stabilito, tra l'altro, di limitare l'utilizzo dei diritti di reimpianto, originati da vigneti estirpati nel proprio territorio, nell'ambito territoriale regionale.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1938 del 28/12/2005, modificata ed integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2161 del